

Pietro Corrao

**Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento**

[A stampa in *Negociar en la Edad Media - Négocier au Moyen Age*, a cura di M. T. Ferrer Mallol et alii, Barcelona 2005, pp. 241-261 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

**1. Monarchia e città**

Parallelamente alla definizione del quadro delle istituzioni monarchiche, fra XIII e XIV secolo, il regno di Sicilia nato dal Vespro del 1282 sviluppa una rete istituzionale che organizza il potere sul territorio a partire dai centri abitati del demanio. Si tratta di un circuito politico che è distinto, benché non separato, da quello delle istituzioni della monarchia, e nel quale si esprimono interessi non sempre coincidenti con quelli della Corona. Tale circuito politico sviluppa con i circoli del potere centrale un rapporto dialettico che si esprime in molteplici forme di contrattazione per la definizione dei rispettivi ambiti di azione, per l'affermazione e la conciliazione dei rispettivi interessi<sup>1</sup>.

Indipendentemente dalle significative diversità quanto a dimensioni, complessità, ruolo economico, la maggior parte delle comunità locali siciliane sono accomunate dal medesimo status, definito dall'appartenenza al demanio regio e dalla virtuale uniformità delle istituzioni del governo locale. Costituite in *universitates*, comunità istituzionalmente riconosciute di *cives* e di *habitatores*, comunità di natura anche molto diversa - grandi città come Palermo o Messina, grossi borghi che organizzano il territorio rurale, piccoli abitati fortificati di importanza strategica - condividono dall'inizio del XIV secolo un sistema elettivo delle magistrature locali e il ruolo di terminali dell'amministrazione periferica delle finanze e della giustizia regia<sup>2</sup>. A differenziare e gerarchizzare i diversi poli di questa rete di circa quaranta comunità "urbane", oltre ai fattori strutturali cui si è fatto cenno, sono la natura del ceto dirigente - più articolato e variegato nei grandi centri, più omogeneo nelle comunità minori - e il riconoscimento originario di prerogative, come il privilegio di foro per i cittadini sul piano giurisdizionale e quelli relativi all'annona e al mercato sul piano economico. Tuttavia, lo status demaniale, l'uniformità delle istituzioni elettive locali, la presenza degli uffici periferici dell'amministrazione regia definiscono in termini comuni sia le radici delle preminenze locali - un ceto dirigente profondamente coinvolto nella gestione delle finanze locali e regie e anzi da questa caratterizzato - sia le relazioni con le autorità centrali. La compresenza di due ambiti di potere, locale e regio, nella stessa sede genera una pluralità di campi di azione politica, le cui intersezioni costituiscono una delle modalità principali del funzionamento del sistema politico del regno. D'altro lato, la larga autonomia amministrativa man mano realizzata dalle comunità demaniali, il rafforzamento delle prerogative godute collettivamente, la stabilizzazione dei ceti dirigenti locali generano una pluralità di centri di potere

---

<sup>1</sup> Una prima versione del presente testo è P. CORRAO, *Negoziare la politica: i "capitula impetrata" delle comunità del regno siciliano nel XV secolo*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII*, a cura di C. NUBOLA, A. WUERGLER, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 119-136. Il presente lavoro è inquadrato nel progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2003), *Le fonti normative nell'Italia del basso medioevo: censimenti, edizioni, ricerche* (coordinatore: Gian Maria Varanini, Università di Verona), cofinanziato dal MIUR (COFIN 2003); chi scrive è responsabile dell'unità di ricerca locale *Fonti normative del regno di Sicilia nel tardo medioevo: repertorizzazione e edizioni digitali*.

<sup>2</sup> La fissazione *in perpetuum* (ma le deroghe saranno costanti) del complesso delle città demaniali del regno avviene nel 1398, con un apposito capitolo del Parlamento di Siracusa, nel quadro del recupero delle risorse demaniali alienate o usurpate nel corso del XIV secolo. L'elenco comprende le *universitates* di Alcamo, Corleone, Catania, Castrogiovanni, Calascibetta, Castronovo, Cefalù, Francavilla, Agrigento, Aci, Castoreale, Castelmola, Monte S. Giuliano, Favignana, Licata, Lentini, Messina, Milazzo, Mazara, Marsala, Mineo, Malta e Gozo, Nicosia, Naro, Noto, Palermo, Piazza, Paternò, Polizzi, Patti, Randazzo, Rametta, Siracusa, Santa Lucia, Salemi, Sciacca, Sutera, Taormina, Troina, Termini, Trapani, Terranova, con i rispettivi castelli, e i castelli di Bonifato, Capo d'Orlando, Colombaia (Trapani), oltre alla torre costiera di Agrigento (cfr. *Capitula regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, 2 vol., Palermo 1741, I, cap. XXXIII e XXXIV di re Martino. Per il processo di trasformazione delle circoscrizioni pubbliche, cfr. P. CORRAO - V. D'ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (sec. XII-XV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1994, pp. 395-444.

e di giurisdizione che definisce una struttura policentrica del regno<sup>3</sup>.

Il processo di costruzione di questo sistema policentrico mostra alcune tappe fondamentali: nella prima metà del secolo XIV si definisce l'identità cittadina attraverso il riconoscimento dell'elettività degli ufficiali locali e si stabilisce la tradizione giuridica delle comunità locali attraverso la redazione scritta delle consuetudini. Nel periodo che segue alla restaurazione delle strutture della monarchia, alla fine del XIV secolo, la rete delle città demaniali viene formalmente stabilizzata, e si instaura un meccanismo di contrattazione permanente con la Corona nella formulazione della normativa cittadina. Infine, durante il regno di Alfonso V (1416-1458), l'irrigidimento e la definizione delle oligarchie urbane, espressa dalla compilazione delle *Mastre* di eleggibili nelle cariche locali, corrisponde all'incremento dell'estensione delle prerogative giurisdizionali e alla crescita della capacità del ceto dirigente locale di strutturare e gestire saldamente delle comunità privilegiate<sup>4</sup>.

Per quanto concerne principalmente il tema di queste note, fra tali processi va più da vicino osservato quello che riguarda la normativa locale. Tutte le tipologie delle fonti normative relative alle comunità si incrementano in misura cospicua fra XIV e XV secolo. È del primo XIV secolo la compilazione in forma scritta della quasi totalità delle consuetudini, certamente in uso da epoche più risalenti; mentre la fine del Trecento e la prima metà del nuovo secolo vedono l'incremento della concessione di privilegi e la stabilizzazione di quella che definiamo "prassi capitolare", l'approvazione da parte regia di richieste formulate dalla città, che da quel momento acquistano valore di norma<sup>5</sup>. Tralasciando il primo aspetto, concentreremo l'attenzione su questi ultimi meccanismi, che costituiscono la modalità principale di funzionamento del sistema politico del regno quanto a relazioni fra Corona e centri del potere locale.

## 2. Interessi locali e sistema politico del regno

Sul piano formale, la rappresentanza degli interessi dei diversi segmenti della società del regno avrebbe dovuto essere assicurata dall'istituzione parlamentare. Benché formalmente istituito – sul coevo modello catalano – dalla costituzione *Cordi nobis* nel 1296<sup>6</sup>, il Parlamento del regno siciliano non ha tuttavia vitalità effettiva prima del XV secolo. Le assemblee convocate o autoconvocate nel corso del regno di Federico III (1296-1337) e dei suoi successori hanno caratteristiche tali da non potere essere definite pienamente istituzioni rappresentative. Il travaglio della politica isolana del XIV secolo, la serratissima e distruttiva lotta fra fazioni dell'aristocrazia per il controllo delle

<sup>3</sup> Cfr. B. PASCIUTA, *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del tribunale civile di Palermo (sec. XIV)*, in «Quaderni Storici», XXXII (1998), pp.143-170.

<sup>4</sup> Bilanci aggiornati della questione urbana nella Sicilia tardomedievale: D. LIGRESTI, *Introduzione*, in *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a cura di D. LIGRESTI, Catania 1990, pp. 9-16; E.I. MINEO, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)* («Archivio Storico Siciliano», s. IV, 23), Palermo, 1997, pp. 109-149; P. CORRAO, *La difficile identità delle città siciliane*, in *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)*, a cura di G. CHITTOLINI - P. JOHANEK, Bologna 2003, pp.97 -122; S.R.EPSTEIN, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino, Einaudi 1996, pp. 347 ss.; F. TITONE, *Istituzioni e società urbane in Sicilia, 1392-1409*, in "Società e Storia", 105, 2004, pp. 461-486.

<sup>5</sup> Per le consuetudini, cfr. L. SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzione ed illustrazione storico-giuridica*, Palermo 1859, V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, oltre alle numerose edizioni relative alle singole città (R. STARRABBA - L. TIRRITO, *Assise e consuetudini della terra di Corleone*, Palermo 1880; F. E G. LA MANTIA, *Consuetudini di Linguaglossa*, Palermo 1897; ID., *Consuetudini di S.Maria di Licodia*, Palermo 1898; V. LA MANTIA, *Consuetudini della città di Palermo*, Palermo 1901; ID., *Consuetudini di Girgenti seguite dal diploma del conte Ruggero (1093) sulle decime agrigentine*, Palermo 1902; ID., *Consuetudini di Paternò*, Palermo 1903; L. SICILIANO VILLANUEVA, S. STRUPPA, *Consuetudini di Marsala*, Palermo 1900; V. ZANGHÌ, *Statuti della città di Caltagirone del secolo XV*, Caltagirone 1909). Studi aggiornati sulla normativa cittadina: A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli 1992, pp.9-70 (che pubblica pure il testo delle consuetudini della città di Patti); E.I. MINEO, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma 2001, pp. 53-86. Si veda pure la bibliografia citata infra, note 11 e 14. Il gruppo di lavoro palermitano del citato progetto di ricerca sul tema della normativa delle città del regno di Sicilia fra XIV e XV secolo, coordinato da chi scrive (cfr. supra, nota 1), sta approntando un repertorio digitale delle fonti edite e inedite.

<sup>6</sup> Edita in *Capitula Regni Sicilie*, cit., I, pp. 48-49, cap. III di re Federico (*De generali curia semel in anno facienda*).

strutture della monarchia aveva fatto perdere al Parlamento le caratteristiche di arengo per il confronto e la mediazione di interessi. Sia come organismo regolatore del conflitto politico, sia come strumento per il conseguimento del consenso, sia come espressione delle forze sociali del regno, esso veniva sostituito fino alla fine del secolo dallo svilupparsi di una dinamica dei rapporti di forza in cui ad essere privilegiata era la strada del conflitto armato fra le fazioni dell'aristocrazia<sup>7</sup>.

Molto meglio, a rappresentare gli interessi locali e di ceto funzionano i meccanismi di circolazione delle *élites* dal piano locale a quello centrale. L'immissione di esponenti dei ceti dirigenti locali nell'amministrazione regia è il primo canale attraverso il quale città e *terre* del demanio – questo il termine che designa le comunità prive dello status di *civitas*, definito dalla presenza di una sede vescovile – è un primo, potente canale di trasferimento nell'ambito della politica del regno delle istanze della società locale.

La circolazione di esponenti delle diverse *élites* urbane (spesso in concorrenza) negli uffici di Corte e fra questi e le cariche del governo cittadino delinea l'ambito urbano come il vero vivaio del personale di governo della monarchia<sup>8</sup>. In alcuni casi ciò è formalizzato normativamente dalla riserva esplicita di "posti" nei grandi collegi giudicanti (Gran Corte) o del governo delle finanze (Maestri Razionali) o nello stesso Consiglio regio, a giuristi o funzionari provenienti da ciascuna delle maggiori *universitates*. Ciò, naturalmente, non significa solamente la configurazione di un canale di rappresentanza; ma soprattutto non va inteso semplicemente come un mezzo di condizionamento del "potere centrale": quest'ultimo si delinea certamente come un ambito sovralocale, ma è costitutivamente, nel suo complesso, espressione della concorrenza di interessi delle componenti del regno<sup>9</sup>.

L'esistenza di un apparato di rappresentanza e di mediazione degli interessi tanto articolato ed esteso da coincidere con l'intera struttura dell'amministrazione regia è evidenziata da numerosi fattori: la continua rivendicazione da parte dei maggiori nuclei di potere locale del diritto di essere rappresentati non solo nella composizione dei grandi uffici collegiali del regno, ma anche nelle più minute strutture burocratiche; i ripetuti tentativi di organizzare il Consiglio regio come un organismo che fosse espressione bilanciata di differenti ambiti di potere e di eminenza sociale; l'estrazione sociale comune del personale dell'amministrazione e del governo centrale e locale; la progressiva attribuzione di rilevantissimi compiti di governo locale a esponenti delle *élites* cittadine; il funzionamento dei meccanismi di percezione e redistribuzione del reddito fiscale, largamente dipendenti dalle risultanti del confronto di gruppi e fazioni che agivano a livello urbano, grazie alla gestione periferica delle entrate regie.

La rivalutazione dell'istituto parlamentare, avvenuta alla fine del XIV secolo con la restaurazione del potere monarchico non significava d'altronde l'incanalamento dell'intera dialettica politica nel Parlamento stesso. Gran parte della contrattazione politica continuava a svolgersi al di fuori di questo, attraverso trattative per la concessione di privilegi e l'approvazione di petizioni, *compositiones* giudiziarie, intense attività delle reti clientelari nella trattazione degli affari politici, del contenzioso finanziario, dei rapporti fra amministrazione e interessi di singoli. È, anzi, proprio

---

<sup>7</sup> Sulle caratteristiche dell'istituto parlamentare siciliano, cfr. F. GIUNTA, *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia del Medioevo*, in ID., *La coesistenza nel Medioevo*, Bari 1968; V. D'ALESSANDRO, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 80, 1984, pp. 5-17; P. CORRAO, *Equilibri sociali e strutture istituzionali nel regno di Sicilia. Premesse tardomedievali del sistema parlamentare*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», 47-49, 1996, pp. 145-157. Per la trasformazione istituzionale della fine del Trecento, in generale, cfr. R. MOSCATI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini (Appunti e documenti: 1396-1408)*, Messina 1954; P. CORRAO, *Governare un regno. Potere società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991. Per il largo ricorso della Corona alle *compositiones*, nel XV secolo, cfr. C. TRASELLI, *Du fait divers à l'histoire sociale. Criminalité et moralité en Sicile au debut de l'époque moderne*, in «Annales. E.S.C.», 1, 1973.

<sup>8</sup> P. CORRAO, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, a cura di A. ROMANO, Messina 1992, pp. 13-42; CORRAO, *Governare un regno*, cit.

<sup>9</sup> Cfr. P. CORRAO, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 187-206.

la ricchezza della documentazione relativa ad ambascerie e petizioni delle città alla Corona a testimoniare come questo si delineasse come il canale principale della regolazione del conflitto fra i diversi ambiti del potere, degli interessi politici rispettivi della monarchia e delle comunità, e infine della progressiva stabilizzazione delle identità locali.

### 3. *Lo strumento della contrattazione: i capitoli impetrata*

Il canale privilegiato della contrattazione politica fra comunità locali e Corte diviene dunque l'iniziativa diretta delle città nel proporre al sovrano suppliche e richieste attraverso ambascerie. La formalizzazione delle istanze locali avviene in testi articolati in capitoli, che vengono registrati nella Cancelleria regia, esaminati a Corte e placitati, assumendo forza normativa e sedimentandosi, insieme ai privilegi, alle consuetudini nel patrimonio normativo che regola la vita interna delle città e le loro relazioni con la Corona<sup>10</sup>.

Svolte da *sindaci* espressi dalle istituzioni dell'*universitas*, esse si concretizzano in testi contenenti elenchi di suppliche (capitoli) proposte alla Corona e da questa placitate. Dopo l'approvazione, gli stessi testi entrano a far parte della tradizione normativa della comunità alla stregua dei privilegi solenni e delle consuetudini. Nelle fonti, questa normativa è strettamente integrata e spesso raccolta sotto un'unica denominazione. *Statuta* o consuetudini, capitoli e privilegi, *ordinationes* confluiscono infine nelle compilazioni che le città stesse, a partire dal XVI secolo, promuovono essenzialmente a fini pratici, generalmente denominate *Libri rossi*; queste compilazioni sono quasi del tutto inedite, o edite parzialmente in opere di storia locale; gran parte degli archivi cittadini, d'altronde, sono mutili dei fondi più risalenti e non è dunque possibile fare riferimento ad altra documentazione organica per la storia interna dei centri demaniali siciliani del tardo medioevo<sup>11</sup>.

Ad opera di Luigi Genuardi e Salvatore Giambruno, nel secolo scorso, vedeva la luce un volume che raccoglieva i "capitoli" delle città siciliane<sup>12</sup>. Si trattava del primo volume di un'opera che aspirava a raccogliere tutti quei testi, a partire dalle copie di registrazione della Cancelleria regia, ma il secondo volume non venne mai pubblicato; una ricognizione effettuata da Stephan Epstein sui registri della Cancelleria, del Protonotaro, e sui paralleli registri quattrocenteschi della Cancelleria della Corte aragonese ha evidenziato le lacune della rilevazione dei curatori ottocenteschi: centinaia di testi capitolari del XIV e del XV secolo risultano ancora inediti<sup>13</sup>. E ciò,

---

<sup>10</sup> Per i primi esempi di capitoli dopo la restaurazione della monarchia nel 1392, cfr. MOSCATI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, cit., pp. 71-103, che pubblica pure i capitoli di Trapani, Monte S. Giuliano e Salemi del 1397.

<sup>11</sup> Sulla normativa cittadina, nel suo complesso, cfr. l'importante ma invecchiato F. CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Bologna 1929; recenti riproposizioni del problema in M. CARVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. MATTONE - M. TANGHERONI, Sassari 1986, pp. 191-211; ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali*, cit. Una bibliografia, in aggiornamento, delle edizioni e delle opere che utilizzano o commentano le fonti normative siciliane sta in *Schede di bibliografia statutaria italiana. Sicilia*, in *Bibliografia Statutaria Italiana 1985-1995*, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1998, pp. 115-118; disponibile anche on line all'URL <<http://www.statuti.unibo.it/Statuti/Default.htm>>. Esempi di "Libri Rossi": G. PICONE, *Memorie storiche agrigentine*, Agrigento 1866 (che pubblica il "Libro Verde" della città); F. LA COLLA, *La storia delle municipalità siciliane e il «libro rosso» della città di Salemi*, in «Archivio Storico Siciliano», 8, 1883, pp. 416-434; F. NAPOLI, *Il libro rosso della città di Mazara*, in «Archivio Storico Siciliano», III s., 4, 1950-51, pp. 317-342. La confluenza in un unico corpus, nel quale non si distinguono le tipologie della consuetudine, del privilegio, del capitolo placitato, dell'ordinanza delle autorità cittadine si mostra anche nell'oscillazione delle denominazioni delle edizioni dei testi normativi proposta dagli eruditi editori di tali fonti fino al XIX secolo: "Assise e consuetudini", "Statuti e capitoli", "Privilegi e capitoli".

<sup>12</sup> *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia, I. Alcamo-Malta*, a cura di L. GENUARDI, S. GIAMBRUNO, Palermo 1918 (d'ora in poi: *Capitoli*). Il volume, edito nella collezione di fonti della Società Siciliana per la Storia Patria, pubblica le registrazioni presso la Cancelleria e il Protonotaro regio delle petizioni ricevute dalla Corte, ma la selezione è lacunosa. In molti casi gli autori rimandano a capitoli editi in altre occasioni e da altri autori, mentre non prendono in considerazione le copie registrate nei registri della Cancelleria regia conservati nell'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona. Organizzato alfabeticamente secondo il nome dei centri abitati, il volume comprende i capitoli di Alcamo, Assoro, Augusta, Calascibetta, Caltagirone, Capizzi, Castiglione, Castrogiovanni, Castronovo, Castoreale, Catania, Cefalù, Corleone, Gioiosa Guardia, Girgenti, Gozo, Lentini, Librizzi, Licata, Lipari e Malta, per un totale di 113 testi.

<sup>13</sup> S.R. EPSTEIN, *Governo centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *La*

nonostante il fatto che alla raccolta citata vadano affiancate numerosissime edizioni singole di capitoli di centri maggiori e minori, disperse in decine di piccoli lavori e in pubblicazioni di carattere locale<sup>14</sup>.

Di recente, un notevole interesse per le potenzialità di questa documentazione ha condotto ad un'utilizzazione sistematica di tali fonti o alla definizione di ricerche mirate alla ricostruzione delle strutture della politica locale delle comunità e delle relazioni di queste con la Corona<sup>15</sup>. La distribuzione cronologica dei testi è significativa dei processi che si sono riassunti più sopra: il 10% appartiene al primo Trecento, l'epoca della prima strutturazione delle identità istituzionali delle città demaniali; in tutta l'altra metà del secolo XIV si colloca appena un irrisorio 2% dei capitoli, mentre il 60% appartiene ai sei decenni fra il regno di Martino e di Alfonso, dal 1392 al 1458, l'epoca della definizione delle strutture della monarchia e del sistema politico del regno. La seconda metà del XV secolo, con il 27% dei testi, mostra una stabilizzazione della prassi della placitazione delle richieste delle città.

#### 4. *Elites urbane e interessi delle comunità*

Un primo livello di analisi dei testi capitolari può riguardare la natura e l'identità delle *élites* urbane che rappresentano la comunità e producono le suppliche. Si delineano dei gruppi di interesse la cui identificazione contribuisce a definire orientamenti, composizione e obiettivi delle oligarchie locali<sup>16</sup>. L'identità dei *sindici*-ambasciatori, o dei componenti dei consigli e delle commissioni che redigono i capitoli mostrano in prima approssimazione la fisionomia di un'*élite* fortemente interessata al rapporto con la Corte regia, che ha nell'ambito della finanza urbana un elemento imprescindibile della propria eminenza, che tende a garantire il consenso nei confronti della monarchia, ma da questa e dalla partecipazione alla contrattazione come soggetto riconosciuto deriva il consolidamento e la legittimazione del proprio ruolo nella società locale<sup>17</sup>.

La natura di tale *élite* non è definibile in termini univoci, né è semplificabile nelle categorie più usuali: se le basi dell'eminenza a livello locale sono essenzialmente il possesso fondiario, i patrimoni immobiliari, la capacità di coagulare consenso clientelare, è sul piano della politica – e non solamente di quella della comunità –, piuttosto che su quello dell'identità sociale che è possibile definire il ceto dirigente locale dei centri siciliani. La strutturazione di un campo di interessi comuni, che si addensa nel controllo delle magistrature locali della giustizia, delle finanze, della fiscalità, genera un ceto che si installa in maniera permanente ai vertici della comunità esprimendo i propri obiettivi contingenti o permanenti attraverso gli strumenti della contrattazione con la Corona. Petizioni e suppliche avanzate nei capitoli sono una testimonianza

---

*Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona*, vol. III, Sassari 1996, pp. 383-416.

<sup>14</sup> Edizioni di capitoli: V. PARISI, *Capitoli e ordinazioni della felice e fedelissima città di Palermo sino al corrente anno 1768*, Palermo 1760-1768; A. FLANDINA, *Statuti, ordinamenti e capitoli della città di Polizzi*, Palermo 1876; L. TIRRITO, *Statuti, capitoli e privilegi della città di Castronuovo di Sicilia*, Palermo 1887; F.G. SAVAGNONE, *Capitoli inediti della città di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., XXVI (1901), pp. 84-109; G.C. SCIACCA, *Patti e l'amministrazione del Comune nel medioevo*, Palermo 1907; F. LA MANTIA, *Capitoli inediti della città di Sciacca del secolo XV*, Sciacca 1908; G. VERDIRAME, *Un saggio dei più antichi capitoli concessi da re Alfonso d'Aragona alla città di Catania*, in *Studi storici e giuridici dedicati e offerti a Federico Ciccaglione*, I, Catania 1909, pp. 438-465; M. CATALANO TIRRITO, *I più antichi capitoli di Catania (1392)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», VI (1909), pp. 243-257; G. LA MANTIA, *I più antichi capitoli della città di Palermo e le condizioni della città dal 1354 al 1392*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., XL (1915), pp. 390-444; ID., *Capitoli e statuti amministrativi dell'isola di Malta approvati dai re o Viceré di Sicilia (1130-1530)*, in «Archivio Storico di Malta», 1936-37, pp. 1-17.

<sup>15</sup> A. TRIPOLI, *Amministrazione cittadina e oligarchia urbana a Palermo nella prima metà del Quattrocento*, tesi di Dottorato di ricerca in Storia Medievale, VI ciclo, Palermo 1995, e soprattutto F. TITONE, *Città demaniali e Corona in Sicilia 1392-1458*, tesi di Dottorato di ricerca in Storia medievale, Università di Cagliari, XIII ciclo, Cagliari 2002; Largo spazio dedica EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit., all'utilizzazione della fonte capitolare per la ricostruzione dei meccanismi dell'economia locale e dei rapporti con la Corona.

<sup>16</sup> Importante in proposito il saggio CH. DALLI, *Capitoli: The Voice of an Elite*, in «Proceedings of the History Week, 1992», Malta 1993 (on line all'URL <<http://uk.geocities.com/davidmallia2000/Thierens/hw92capi.html>>, pagina della rivista «Melita Historica»), che esprime già nel titolo la tesi centrale dell'autore.

<sup>17</sup> Si veda, ad esempio, fra le molte testimonianze, la lista dei firmatari dei capitoli di Agrigento del 1415, contenente i nomi dei più influenti componenti dell'*élite* urbana in *Capitoli*, p. 258.

diretta e ricchissima delle strategie dell'oligarchia locale, sia sul versante più generale - quello dei privilegi collettivi permanenti - sia sul versante più legato alle situazioni del momento, quello delle misure occasionali e del conseguimento di vantaggi personali o di gruppo<sup>18</sup>.

L'addensarsi dei capitoli nel cuore del Quattrocento offre tuttavia testimonianze abbondanti, sia pure in forma estremamente allusiva, dello scontro in corso per il controllo delle istituzioni cittadine fra fazioni di "gentiluomini" e di *populares*. In alcuni casi, come in quello della richiesta di riconoscimento di corporazioni di mestiere a Noto, Termini, Patti, Siracusa, Messina, Mistretta, Castrogiovanni, Caltagirone, i dati sono davvero espliciti in tal senso<sup>19</sup>, fino a configurare la parte "popolare" – benché non sempre ben definita – come un interlocutore del sovrano alternativo al ceto di governo, come un partito che tratta direttamente con la possibile fonte della propria legittimazione all'interno della comunità.

Al conflitto sociale e politico va ricondotto il fenomeno quattrocentesco della chiusura progressiva dell'oligarchia di governo attraverso il sistema delle *Mastre* degli eleggibili agli uffici cittadini, che trova puntualmente posto nelle fonti capitolari: l'approvazione della richiesta di istituire una *Mastra* costituisce un sostanzioso intervento della Corona nella strutturazione dell'*élite*, disegnando anche in questo caso il ricorso delle parti cittadine alla legittimazione esterna, ad opera del sovrano, e l'interesse di questi a favorire la cristallizzazione della vita politica della comunità in forme riconoscibili e controllabili<sup>20</sup>.

### 5. I nodi della contrattazione: privilegi e giurisdizione

La varietà delle richieste contenute nei capitoli non può far ignorare che - sia a partire da fatti occasionali, sia facendo appello ad un piano più generale - lo scopo principale delle suppliche è quello della conferma e dell'incremento dei privilegi della comunità, in ambito fiscale, giurisdizionale, economico.

Strumento della contrattazione collettiva della comunità, i capitoli fanno pure trasparire il ruolo di singoli membri dell'oligarchia urbana: non mancano, infatti, esempi di interessi relativi alla posizione privilegiata di privati, la cui influenza nella comunità giunge all'utilizzazione dello strumento dell'ambasceria a Corte per consolidare posizioni di preminenza o per garantirsi da eventuali possibili attentati ad essa.

---

<sup>18</sup> Sulle caratteristiche delle oligarchie urbane tardomedievali siciliane, si veda la lunga tradizione di studi, dalle ricerche pionieristiche e sorprendentemente attuali di M. GAUDIOSO, *Genesi e aspetti della «Nobiltà Civica» in Catania nel secolo XV*, in «Bollettino Storico Catanese», 6, 1941, pp. 29-67 alle messe a punto di A. BAVIERA ALBANESE, *Saggio introduttivo*, in *Acta Curie felicis urbis Panormi*, 3, a cura di L. CITARDA, Palermo 1984, a recenti contributi, quali V. D'ALESSANDRO, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in V. D'ALESSANDRO, *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994, pp. 128-147; E.I. MINEO, *Formazione delle élites urbane nella Sicilia del tardo Medioevo. Matrimonio e sistemi di successione*, in «Quaderni Storici», 30, 1995, pp. 9-41; B. PASCIUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli (CZ) 1995; G. PACE, *Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti a Caltagirone tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1996. Discutibili i volumi, centrati sulla natura "feudale" del ceto dirigente messinese, di C. SALVO, *Giurati, feudatari, mercanti. L'élite urbana a Messina tra Medioevo e età moderna*, Roma 1995 e EAD., *Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal Vespro ai Martini*, Roma 1997. Per una recente visione d'insieme, cfr. P. CORRAO, *Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento*, in «Revista d'Història Medieval», 9, 1998, pp. 171-192.

<sup>19</sup> EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit., p. 357; cfr., ad esempio, Capitoli, p. 62 (richiesta di approvare l'elezione dei consoli degli artisti a Caltagirone, 1444). La complessa questione della consistenza e delle caratteristiche della parte "popolare" è stata affrontata con diverse accentuazioni da C. TRASELLI, *La "questione sociale" in Sicilia e la rivolta di Messina del 1464*, Messina 1955 (rist., Messina 1990); C.M. RUGOLO, *Ceti sociali e lotta per il potere a Messina nel secolo XV. Il processo a Giovanni Mallono*, Messina 1990. Molto recentemente, EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit., pp. 355 ss. e F. TITONE, *Le città divise: élites urbane e Corona nella Sicilia di Alfonso V*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de nova planta*, Atti del XXVII Congresso di storia della Corona d'Aragona, Barcelona-Lleida 7-12 settembre 2000, III, Barcelona 2003, pp. 953-969, ID., *Il tumulto popularis del 1450. Conflitto politico e società urbana a Palermo*, in "Archivio Storico Italiano", CLXIII (2005), pp. 43-86., hanno proposto nuove letture.

<sup>20</sup> Sulle *Mastre*: F. SPADARO DI PASSANITELLO, *Le "Mastre nobili". Ordinamenti municipali e classi sociali in Sicilia*, Roma 1938; G. GARGALLO, *Le Mastre nobili siciliane*, in «Archivio Storico Siracusano», 3, 1974, pp. 113-117; D. LIGRESTI, *Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel Quattrocento*, in *Il governo della città*, cit., pp. 17-70; F. TITONE, *Élites di governo e «mastre» ad Agrigento fra Trecento e Quattrocento*, in «Anuario de Estudios Medievales», 32/2 (2002), pp. 845-878. Le prime notizie dell'istituzione di *Mastre* sono della metà del '400: Capitoli, p. 174 (Catania, 1433); EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit., p. 363 (Caltagirone, 1443).

Altra fondamentale materia erano le richieste di esenzioni fiscali, con valore perpetuo per i cittadini o per la comunità; disposizioni sulle fiere e i mercati, sull'esazione, la gestione e la destinazione delle imposte locali; provvedimenti giurisdizionali (dal privilegio di foro alla giurisdizione sul territorio); disposizioni sulle magistrature cittadine, e una miriade di provvedimenti dal valore contingente e occasionale.

La natura dei privilegi che costituiscono l'identità normativa fondamentale delle comunità è relativa anzitutto al riconoscimento dell'appartenenza dei *cives* ad una comunità che gode di prerogative collettive, prima fra tutte quella dell'esclusività delle competenze dei fori giurisdizionali locali<sup>21</sup>.

Il privilegio di foro, con la connessa istituzione di un tribunale locale di primo appello era tradizionalmente prerogativa delle sole Palermo e Messina<sup>22</sup>; fin dall'inizio del Quattrocento, tuttavia, sebbene in forma non solenne, è attraverso le suppliche che ad esempio Augusta (1407) e Castrogiovanni (1446) si vedono riconoscere la piena giurisdizione dei tribunali locali sui cittadini, mentre Caltagirone, nel 1432, ad un'analogha richiesta, otteneva una risposta interlocutoria<sup>23</sup>. I relativi capitoli entrarono a far parte in pieno della tradizione normativa cittadina, configurandosi nelle compilazioni successive come ottenimento del "privilegio di mero e misto imperio".

Un secondo ambito di intervento dei capitoli riguarda la costruzione progressiva di uno spazio autonomo di fiscalità locale distinto da quello della fiscalità regia. Catania nel 1401, Licata nel 1402, Agrigento nel 1423 chiedevano e ottenevano la possibilità di riservarsi potestà su alcune gabelle regie, mentre Caltagirone supplicava con successo che fosse concessa alle *universitates* la facoltà di istituire imposte specifiche per la manutenzione delle mura o la riparazione della Chiesa Madre. Nella stessa città, nel 1444, gli ufficiali ottenevano dal sovrano facoltà di costringere i renitenti al pagamento di una gabella istituita dall'*universitas* per il finanziamento di un'ambasciata della città. Universale era d'altronde, la richiesta di un intervento sostanzialmente autonomo degli ufficiali cittadini nella ripartizione delle quote di esazione della fiscalità regia diretta<sup>24</sup>.

Altro punto di fondamentale impegno dei ceti dirigenti urbani perseguito attraverso le suppliche è quello della definizione del godimento da parte dei cittadini di un ambito sempre più vasto di esenzioni dalla fiscalità regia. I processi imitativi, in questo caso, sono inarrestabili, e configurano una concorrenza fra centri urbani, i cui cittadini aspiravano ad ottenere condizioni analoghe a quelle di altri centri per non trovarsi in condizioni di inferiorità economica o giurisdizionale. Patti

---

<sup>21</sup> Edizioni di privilegi delle città demaniali: M. DE VIO, *Foelicis et fidelissimae urbis panormitanae privilegia*, Palermo 1706; C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937; C. Trasselli, *I privilegi di Messina e di Trapani*, Palermo 1949 (rist., Messina 1992); V. DI GIOVANNI, *Notizie storiche della città di Alcamo, seguita da capitoli, gabelle, privilegi della città*, Palermo 1886; L. TIRRITO, *Statuti, capitoli e privilegi della città di Castronuovo di Sicilia*, Palermo 1887; V. LA MANTIA, *I privilegi di Messina (1129-1816). Note storiche con documenti inediti*, Palermo 1897; S. RANDAZZINI, *I reali privilegi riguardanti il patrimonio feudale di Caltagirone*, Caltagirone 1896; A. FLANDINA, *Il codice Filangieri e il codice Speciale. Privilegi inediti della città di Palermo*, Palermo 1891; G. LA MANTIA, *Messina e le sue prerogative dal regno di Ruggero II (1130-1154) alla coronazione di Federico II aragonese (1296). Elenco delle prerogative di Messina. Capitoli di Messina del 1296*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., 41, 1916, pp. 491-531; E. SIPIONE, *I privilegi di Alfonso il Magnanimo alla città di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 69, 1973, pp. 307-321; G. PACE, «*Ex arca privilegiorum*». *Regesti delle pergamene dell'Universitas di Caltagirone*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 69, 1996, pp. 235-266. Sulle frequenti falsificazioni dei privilegi, operazione costitutiva dell'identità dell'*élite* cittadina, cfr. F. MARTINO, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in «Archivio Storico Messinese», 57, 1991, pp. 19-76, e soprattutto B. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 66, 1993, pp. 239-297.

<sup>22</sup> Cfr. per Palermo, PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa*, cit.; per Messina, D. PUZZOLO SIGILLO, *Origine e vicende della magistratura d'appello in Messina dall'epoca normanna ai nostri giorni*, in «Atti della Regia Accademia Peloritana», 23, 1926, pp. 270-336.

<sup>23</sup> *Capitoli*, pp. 19 (Augusta); 53 (Caltagirone), 98 (Castrogiovanni).

<sup>24</sup> CATALANO TIRRITO, *I più antichi capitoli di Catania*, cit., p. 249; *Capitoli*, pp. 43 (Caltagirone), 264 (Agrigento), 351 (Licata). Sul sistema della fiscalità indiretta del regno siciliano, cfr. G. DI MARTINO, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 4-5 (1938-39), pp. 83-145; R.M. DENTICI BUCCELLATO, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, Palermo 1983 (*Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 2).

chiedeva il riconoscimento delle esenzioni dai diritti di esportazione goduto dai vicini di Lipari. Catania nel 1434 chiedeva l'assimilazione al privilegio messinese di esenzione dalla colletta per l'incoronazione e il matrimonio del sovrano. Sempre alla privilegiatissima Messina chiedeva di essere assimilata Milazzo per quanto concerne le imposte sul commercio<sup>25</sup>.

Questa rincorsa alle franchigie mostra una tendenza quattrocentesca alla ridefinizione delle gerarchie fra i centri urbani e lo sviluppo di più intense e organizzate attività da parte di centri minori. Il complesso di privilegi di esenzione proprio delle maggiori città - antico ed esteso, ad esempio per Messina e Palermo - non era solamente il punto di riferimento imitativo, ma anche un mezzo di preminenza che i centri emergenti intendevano limitare<sup>26</sup>. In generale, la fiscalità regia, ripartita fra imposizione diretta (colletta e donativo) e indiretta (gabelle) era un ambito che le oligarchie tendevano a limitare quanto al primo aspetto e a gestire in proprio quanto al secondo, attraverso l'assunzione degli uffici che lo controllavano. Obiettivo frequente della richiesta di esenzione è la colletta - accordata per esempio nel 1407 ad Augusta per un decennio, come a tutte le altre città demaniali - ma le suppliche riguardano anche i diritti di sigillo, la *tricesima* dei giudici, l'imposta sulla produzione agricola<sup>27</sup>. L'altrettanto frequente richiesta di esenzione dai dazi doganali, invece, risponde, come si è detto, alla ridefinizione delle gerarchie fra i diversi centri demaniali.

Infine, emerge dai capitoli la tendenza a definire un ambito protetto di attività economiche che garantiscano la prosperità della città: privilegi annonari, di mercato e di fiera, di monopolio di attività finanziarie e imprenditoriali<sup>28</sup>. La ricchezza di petizioni relative a questi argomenti indica una decisa rivitalizzazione e regolamentazione del mercato regionale: le fiere di Caltagirone (1392), Castrogiovanni (1421) e Sciacca (1420) venivano ampliate e regolamentate, fino a prevedere la riserva della giurisdizione civile e criminale per il maestro di fiera<sup>29</sup>; Agrigento nel 1433 chiedeva l'esclusiva dell'esportazione del grano del suo territorio a danno dei porti vicini; Catania, l'anno successivo impetrava con successo il divieto di esportazione di grani in assenza di adeguate riserve per l'approvvigionamento della città<sup>30</sup>.

Per quanto gli ambiti del potere in gioco nella dialettica politica del regno non siano radicalmente distinguibili, dati i meccanismi di circolazione e di integrazione del personale di governo delle città e del regno; per quanto la compresenza di istituzioni periferiche della monarchia e di istituzioni del governo locale intrecci i due livelli di esercizio di facoltà di governo, fra interessi specifici della comunità e della Corona esiste una continua frizione, che dipende anche dal ricambio o dalla strutturazione interna delle *élites* locali. Conflitti giurisdizionali fra ufficiali regi e della comunità, violazione dei privilegi, interventi diretti della Corona, deroghe nell'applicazione della normativa locale sono le occasioni di una continua ridefinizione fra Corona e comunità dei rispettivi ambiti di intervento<sup>31</sup>.

---

<sup>25</sup> G. SCIACCA, *Patti*, cit., p. 315 (Patti); E. SIPIONE, *I privilegi*, cit. (Catania); G. PIAGGIA, *Illustrazione di Milazzo*, Palermo 1853, p. 34 (Milazzo).

<sup>26</sup> Sui processi imitativi fra le città nell'elaborazione della normativa, cfr. le opere citate alle note 3 e 9; cfr. inoltre V. LA MANTIA, *Testo antico delle consuetudini di Messina adottato in Trapani (1331)*, Palermo 1901; C. TRASELLI, *I privilegi di Messina e di Trapani (1160-1359), con un'appendice sui consolati trapanesi nel secolo XV*, Palermo 1949. Per l'estensione dei privilegi nel XV secolo, EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit.

<sup>27</sup> *Capitoli*, pp. 19 ss.

<sup>28</sup> Cfr. l'ampia trattazione della questione in EPSTEIN, *Potere e mercati*, cit., pp. 92 ss.; alle pp. 96-99 tabella con le concessioni di esenzioni fiscali alle città; alle pp. 106-109, tabella con le concessioni di privilegi di fiera. La maggior parte delle testimonianze è ricavata dai capitoli delle città.

<sup>29</sup> *Capitoli*, pp. 41 (Caltagirone), 84 (Castrogiovanni); LA MANTIA, *Capitoli inediti della città di Sciacca*, cit., pp. 5-11.

<sup>30</sup> *Capitoli*, p. 290 (Agrigento); di un analogo privilegio godeva Palermo fin dal 1316 (DE VIO, *Foelicis et fidelissimae urbis panormitanae privilegia*, cit., pp. 68 ss. Per Catania, cfr. la dettagliata ricerca sulle questioni relative all'approvvigionamento delle città di A. PETINO, *Aspetti e momenti di politica granaria a Catania e in Sicilia nel Quattrocento*, in «Studi di economia e statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania», s. I, 2, 1952, pp. 5-83.

<sup>31</sup> Cfr. G. PARDI, *Un comune di Sicilia e le sue relazioni con i dominatori dell'isola fino al secolo XVIII*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., 26, 1901, pp. 22-65, 310-366; 27, 1902, pp. 38-109; L. LA ROCCA, *Le vicende di un comune della Sicilia nei rapporti con la Corona dal secolo XI al XIX*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 3, 1906, pp. 169-

Particolarmente rilevante è la tendenza della comunità ad acquisire il controllo delle cariche periferiche regie, come quella di Capitano, l'ufficiale regio dotato di giurisdizione criminale sulla comunità urbana. Ciò significava un incremento o l'acquisizione di fatto della giurisdizione penale, e dunque del controllo diretto dell'intera sfera giudiziaria a livello locale<sup>32</sup>.

Non a caso quello del Capitano è l'ufficio regio che appare più al centro delle controversie: innumerevoli lamentele per le ingerenze del Capitano nella giustizia civile, nell'amministrazione urbana o per la commistione fra cariche urbane e capitaneali introducono capitoli che chiedono o la netta separazione della giurisdizione fra Giurati cittadini e Corte capitaneale, o la riserva dell'ufficio ai soli cittadini, dietro pagamento della carica stessa. In pochi casi, la Corona non aderisce alle richieste delle città: nel 1453 Agrigento chiedeva ad esempio che le guardie notturne della città, dal momento che venivano retribuite dall'*universitas*, fossero del tutto indipendenti dal controllo del Capitano; la Corte rispondeva che ciò avrebbe ridotto le prerogative dell'ufficiale regio e rifiutava la placitazione del capitolo<sup>33</sup>.

Le controversie giurisdizionali si estendevano molto oltre la questione del magistrato penale, e investivano l'intero rapporto fra i diversi livelli del sistema istituzionale del regno, il cui funzionamento i privilegi locali rendevano costantemente oggetto di contenzioso. Ciò sia a livello di ufficiali periferici - come nel caso di Castoreale, che chiedeva di vietare al Castellano regio di indagare su eventuali malversazioni dei Giurati cittadini -, sia a livello di ufficiali centrali: nel 1433 Agrigento chiedeva ad esempio di sottrarre ai Maestri Razionali della Corte (il tribunale contabile centrale) la competenza sulle controversie fra i propri Giurati e un altro ufficiale centrale, il Maestro Portulano<sup>34</sup>.

Infine, un caso più generale: nel 1444 Catania chiedeva di rafforzare con una pesante multa il divieto assoluto di infrangere i privilegi della città. Il capitolo veniva placitato, ma con una sostanziale riduzione della sanzione prevista, riducendone la forza e mantenendo aperta la strada ad una gestione molto elastica del sistema dei rapporti fra Corte e comunità<sup>35</sup>.

Si è detto che nel corso del XV secolo, si assiste all'omogeneizzazione di fatto delle élites di governo locali e del personale degli uffici periferici regi, che configura un controllo diretto da parte delle oligarchie dei centri demaniali dell'intero spazio del potere e del suo esercizio. Ciò implica, da parte della Corona, un sempre più frequente ricorso a forme commissariali e straordinarie di gestione della giustizia e delle finanze in sede periferica. Tale orientamento genera un'infinita successione di ricorsi e petizioni, mirate alla reintegrazione della prassi ordinaria, o alla subordinazione dell'operato dei commissari ai privilegi e alle prerogative della comunità. Tutte queste petizioni trovano sbocco in iniziative parlamentari, con il sostegno del braccio nobiliare, che conducono alla fine del Quattrocento all'approvazione di norme restrittive sulle competenze del Commissario regio valide per l'intero regno, ma queste hanno i loro precedenti nei privilegi impetrati da Catania nel 1444 di limitarne l'intervento in città al solo crimine di lesa maestà e di vietare al magistrato straordinario il ruolo di presidenza della Curia cittadina o nell'analogo provvedimento chiesto e ottenuto da Polizzi l'anno precedente<sup>36</sup>.

---

213, 414-456; 4, 1907, pp. 75-108, 223-261; L. SORRENTI, *Vicende di un comune demaniale tra il XIV e il XVI secolo*, in *Economia e Storia (Sicilia-Calabria, XV-XIX secolo)*, Cosenza 1976, pp. 51-82.

<sup>32</sup> Cfr. CORRAO - D'ALESSANDRO, *Geografia amministrativa*, cit.; B. PASCIUTA, *Gerarchie e policentrismo*, cit.

<sup>33</sup> *Capitoli*, p. 319 (Agrigento, 1453); ingerenze nel governo, nell'amministrazione della città e nella giustizia civile, riservata ai giudici cittadini: *Capitoli*, pp. 248, 287, 313, 319 (Agrigento, 1401, 1431, 1447, 1453), 354 (Licata 1402); esclusione dei cittadini dalla carica e del Capitano dagli uffici urbani: *Capitoli*, pp. 89, 105 (Castrogiovanni, 1432, 1448); acquisto della Capitania da parte di cittadini: *Capitoli*, p. 95 (Castrogiovanni 1444); Sulle giurisdizioni degli ufficiali cittadini, cfr. B. PASCIUTA, *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003; PASCIUTA, *Gerarchie e policentrismo*, cit.

<sup>34</sup> *Capitoli*, p. 248 (Agrigento), 119 (Castoreale).

<sup>35</sup> *Capitoli*, p. 166.

<sup>36</sup> *Capitoli*, pp. 171-72 (Catania); FLANDINA, *Statuti, ordinamenti e capitoli*, cit., p. 34; nel 1446 e ancora nel 1451 Alfonso V placitava dei capitoli parlamentari sulle limitazioni dell'azione dei commissari; analoghe misure erano poi approvate nell'epoca di Ferdinando II (*Capitula regni Siciliae*, cit., I, capp. 361, 440 di re Alfonso; capp. 67, 119 di re Ferdinando).

## 6. Il conflitto interno e gli interventi regi

I testi capitolari evidenziano anche il conflitto interno alla comunità e alla sua *élite*. Le redazioni contraddittorie delle stesse suppliche, i cambiamenti nella composizione del collegio degli ambasciatori che negoziano i capitoli, il rilievo dato a questo o quell'ambito di applicazione dei privilegi richiesti delineano una politica interna alla città che spesso assume le caratteristiche dello scontro fazionario<sup>37</sup>.

La ridefinizione delle preminenze politiche è particolarmente chiara nel periodo successivo alla guerra civile che aveva accompagnato l'accesso al trono di re Martino nel 1392-1397; la martellante richiesta di consentire il rientro di fuoriusciti ed esuli, l'esplicita indicazione dei capi delle fazioni sconfitte come elementi da escludere dal governo urbano o dalla stessa cittadinanza (come, ad esempio, ad Assoro) è il sintomo di un profondo rivolgimento nelle gerarchie della comunità<sup>38</sup>. E tuttavia, i segni dell'organizzazione in fazioni e della serratissima concorrenza interna sono evidenti per tutto il Quattrocento: a Castrogiovanni, nel 1448 l'*universitas* rinunciava a riservare alcune cariche regie a propri cittadini, in cambio della remissione dei delitti di "certi poviri homini" protagonisti di un tumulto, evidentemente approdato all'apertura del governo municipale ai protagonisti del rivolgimento fazionario. Infine, nella insistente richiesta di moratorie e di rientro dei debitori esuli dalla città può essere scorto il delinearsi di nuove preminenze sociali<sup>39</sup>.

Il favore accordato a una o all'altra delle fazioni, la ricerca di un interlocutore *super partes* da parte della monarchia sono altrettante vie dell'intervento regio sulle dinamiche e sugli equilibri delle comunità. Alcuni casi sono particolarmente significativi: ad Agrigento, nel 1423, poiché la fazione patrizia della città ricusava la partecipazione al governo, gli ambasciatori chiedevano che venisse istituito un consiglio di *gintilihomini* da affiancare agli ufficiali eletti secondo la prassi. In quel caso il Viceré, che esaminava i capitoli, rifiutava di placitare la richiesta, adducendo come motivazione che trattavasi di un sistema estraneo alla tradizione vigente nelle altre città demaniali<sup>40</sup>. Ancora, nel 1435, gli artigiani catanesi si indirizzavano direttamente al re per ottenere che nel governo cittadino avessero parte i consoli delle corporazioni artigiane, dotati di competenze di controllo sull'imposizione fiscale dei Giurati cittadini. Il re rispondeva accettando il principio della partecipazione al governo, ma avocando alla Corte il diritto di verificare l'operato degli ufficiali cittadini: a richiesta dei consoli sarebbero stati gli ufficiali competenti della Corte a giudicare sui conti dei Giurati. Del tutto negativa, invece la risposta alla richiesta di istituire un sigillo e un notaio dei consoli stessi; la partecipazione politica degli artigiani veniva così ammessa, ma senza dotarla di forme e rituali che la legittimassero in pieno come parte del governo urbano<sup>41</sup>.

## 7. Contrattazione delle città e sistema pattista

In conclusione, la prassi capitolare non appare collocata in ambito distinto rispetto al complesso sistema di negoziazione che viene formalizzato in termini pattisti soprattutto nell'epoca di Alfonso V il Magnanimo attraverso lo strumento parlamentare. Nel Parlamento le comunità demaniali hanno la loro rappresentanza, contrattano privilegi e vantaggi, garantiscono appoggio finanziario alla monarchia. Tuttavia, le sedi extraparlamentari - fra le quali ruolo centrale hanno le ambascerie a Corte e la placitazione dei capitoli - restano uno dei canali principali di una contrattazione che si svolge nel quotidiano e spesso rappresenta su questa scala l'articolazione nel tempo degli esiti della negoziazione parlamentare<sup>42</sup>.

Si è impostata questa analisi sul piano della contrattazione fra soggetti politici. Va fatto allora riferimento, in conclusione, alla contropartita che la Corona, interlocutore delle comunità supplicanti, ottiene da queste all'atto del riconoscimento di prerogative, privilegi, esenzioni.

<sup>37</sup> TITONE, *Élites di governo*, cit.; cfr. pure ID., *Le città divise*, cit.; ID., *Il tumulto popularis*, cit.

<sup>38</sup> *Capitoli*, p. 14 (Assoro); un esempio, relativo a Monte San Giuliano, delle molte richieste relative ai fuoriusciti, in MOSCATI, *Per una storia*, cit., pp. 87 ss.

<sup>39</sup> *Capitoli*, p. 107 (Castrogiovanni); più in generale, cfr. TITONE, *Città demaniali*, cit. Per il meccanismo delle moratorie, cfr. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione*, cit.

<sup>40</sup> *Capitoli*, p. 263.

<sup>41</sup> *Capitoli*, pp. 150 ss.

<sup>42</sup> Cfr. quanto mostrato da B. PASCIUTA, *Placet regie Maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005 sulla base di una serrata e puntuale analisi della documentazione parlamentare.

Certamente, la posta in gioco è il consenso, la pace sociale, la garanzia della solvibilità effettiva delle comunità locali, entrambe assicurate dal legame strettissimo che la contrattazione, insieme ad altri canali, costruisce fra il ceto dirigente delle comunità e la Corona.

Ma va anche preso in considerazione un altro aspetto della questione: le fonti capitolari mostrano in realtà il risultato della negoziazione: a testimoniare ciò è l'altissimo numero di capitoli placitati senza riserve dalla Corona. I casi di risposta negativa o di limitazioni alla concessione di quanto richiesto, tuttavia, indicano che la contrattazione non avviene in senso stretto fra comunità e Corona: progressivamente, quest'ultima assume il ruolo di mediazione generale fra le forze in campo nel regno, di garante dei diritti e degli interessi esistenti, siano essi delle comunità - in questo senso vanno le conferme dei privilegi - della Corona stessa, di altri soggetti: quando l'*universitas* di Castiglione chiedeva, nel 1396, la diminuzione delle gabelle regie, il re rispondeva che i proventi erano destinati alla manutenzione del castello regio esistente nella *terra*, e negava la concessione. Analogamente, nel 1402, alla richiesta di Agrigento di abolire sia l'esazione dei diritti sulle esportazioni granarie imposte dai baroni, sia quella a favore dell'erario, il re rispondeva che non era possibile pregiudicare gli interessi della Corona e limitava la placitazione al primo punto del capitolo<sup>43</sup>. Le modalità specifiche della contrattazione ci sfuggono, a meno di non sperimentare - come pure è stato proficuamente tentato per realtà analoghe - analisi in profondità della testualità delle suppliche<sup>44</sup>; tuttavia l'esemplificazione che man mano si è andata proponendo mostra con evidenza la possibilità di leggere nelle modalità di formulazione delle richieste, nella loro iterazione, nelle modalità della placitazione o del rifiuto, i segni di un procedimento complesso e articolato di negoziazione, nel quale giocano un ruolo le condizioni politiche generali del regno, la ricerca del consenso da parte della monarchia, la solidità del ceto dirigente locale, il suo grado di controllo della politica locale, i suoi legami clientelari a Corte, le realtà fazionarie locali.

La ricchezza della documentazione capitolare delle comunità siciliane è, come si è visto, straordinaria; soprattutto in assenza di serie cospicue di atti dell'amministrazione urbana<sup>45</sup>, essa costituisce - insieme alle registrazioni nella Cancelleria e nel Protonotaro del regno degli *scrutinea* degli ufficiali locali - una fondamentale fonte sostitutiva della documentazione ordinariamente prodotta dalle magistrature cittadine sia ai fini della ricostruzione delle dinamiche interne delle città e dei centri minori, sia dell'articolazione della dialettica politica nel sistema complessivo del regno; il carattere costitutivo di tale documentazione rimanda immediatamente al funzionamento di un sistema integrato di luoghi istituzionali centrali - gli uffici della Corte regia e viceregia, quelli dell'amministrazione - e luoghi istituzionali decentrati, che nel corso del XV secolo divengono via via più forti e condizionanti.

I capitoli esprimono anzitutto le relazioni esistenti fra le diverse parti di questo sistema policentrico, nel quale diverso peso hanno - naturalmente - le maggiori città e i centri abitati demaniali di minore consistenza. Orizzontarsi nell'estrema varietà e frammentarietà della documentazione capitolare non è agevole, né è facile leggere al di là della ripetitività a volte quasi ossessiva di istanze e petizioni le gerarchie reciproche, le divisioni e le aggregazioni interne, i momenti di trasformazione che interessano i centri urbani siciliani nel tardo medioevo; non è

---

<sup>43</sup> *Capitoli*, pp. 79 (Castiglione), 254 (Agrigento).

<sup>44</sup> Ad esempio la serrata analisi testuale della documentazione tarantina condotta da A. Airò, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, Università di Firenze, 2005.

<sup>45</sup> Unico archivio organico di una città demaniale di epoca medievale è quello palermitano, ora edito per il '300 e il primo '400 in *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, voll. I-XII, Palermo 1892-2000. La documentazione messinese fu trasferita in Spagna dopo la rivolta seicentesca della città ed è solo ora oggetto di rinnovato studio, ancora nella fase iniziale; l'archivio degli atti dei giurati di Catania andò distrutto in un incendio nel 1943, e ne rimangono solo poche trascrizioni quattrocentesche (cfr. P. CORRAO, *Per la ricostruzione dell'Archivio Storico. La documentazione medievale*, in *Il riscatto della memoria. Materiali per la ricostruzione dell'Archivio Storico della città di Catania*, Catania 1998, pp. 305-314); pochi registri superstiti del Senato trapanese (cfr. Regione Siciliana, Assessorato per i Beni culturali e ambientali - Biblioteca Fardelliana di Trapani, *L'Archivio del Senato di Trapani. Inventario*, Trapani 2000) e una pregevole raccolta di atti dei Giurati maltesi del '400 (cfr. *Acta iuratorum et consilii civitatis et insulae Maltae*, a cura di G. WETTINGER, Palermo 1993) completano il panorama delle fonti locali siciliane di qualche rilievo.

sempre immediata, infine, l'identificazione della natura e delle caratteristiche della relazione che volta a volta si instaura fra monarchia e comunità. Ciò che emerge con forza, però, dall'osservazione ravvicinata di questa fonte – considerata nella sua natura “seriale” – è la necessità di abbandonare definitivamente l'idea che a lungo ha ispirato la storiografia sulle comunità urbane inserite in più vasti complessi istituzionali monarchici, secondo la quale la vitalità delle comunità va misurata sul metro delle aspirazioni all'autonomia. La rete delle relazioni espresse nei capitoli mostra con estrema chiarezza che le *élites* delle città demaniali siciliane sono anzitutto portatrici dell'interesse a mantenersi all'interno del sistema politico del regno, a conquistarvi spazi sempre più solidi, a costituirne elementi sempre più capaci di incidere sulle scelte politiche generali<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Radicalmente diversa da questa impostazione, ad esempio, la prospettiva d'analisi di W. BLOCKMANS, *Voracious States and obstructing cities: An aspect of state formation in Mediaeval Europe*, in «Theory and Society», 18, 1989, pp. 733-755.